DIOCESI DI TRIESTE

SERVIZIO DIOCESANO TUTELA MINORI E PERSONE VULNERABILI

REGOLAMENTO CENTRO DI ASCOLTO DIOCESI DI TRIESTE

Art. 1.

Il *Centro di Ascolto* (di seguito *Centro*), istituito all'interno del *Servizio Diocesano Tutela Minori e Persone Vulnerabili*, ha lo scopo di offrire nella Diocesi di Trieste un ambito di ascolto nelle situazioni di disagio, personale o comunitario, derivante dal comportamento di chierici, religiosi/e e operatori pastorali, posto in violazione dei doveri del proprio stato e del proprio ufficio o con abuso di potere e/o di coscienza, in ambito sessuale ai danni di minori o di persone vulnerabili.

Art. 2

Il Centro svolge altresì attività di consulenza in singoli casi portati alla sua attenzione sia dall'Ordinario del luogo che da chierici o referenti di attività pastorali, individuando e proponendo percorsi di soluzione adeguati.

Di norma le segnalazioni vengono inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica presente nel sito della Diocesi.

Il Centro garantisce l'assoluta riservatezza di chi effettua la segnalazione.

Art. 3

Il Centro si occupa in modo indipendente della recezione e trattazione di eventuali segnalazioni di abuso, secondo un protocollo volto a garantire trasparenza e prontezza di risposta. Per la trasmissione delle comunicazioni all'Ordinario del luogo il Servizio si attiene alla normativa canonica vigente in materia.

Art. 4

Nella trattazione delle segnalazioni il Centro procede ad una verifica circa la loro verisimiglianza e fondatezza, dedicandosi all'ascolto diretto delle persone coinvolte con la garanzia dell'assoluta riservatezza verso le persone che effettuano le segnalazioni.

Le segnalazioni devono opportunamente presentare elementi il più possibile circostanziati, come indicazione di luoghi, tempi, nominativi di persone coinvolte o informate nonché ogni altro elemento utile al fine di consentire un'accurata valutazione dei fatti.

Art. 5

1 - Ricevuta la segnalazione, essa viene condivisa tra tutti i membri del Centro, i quali valutano come procedere all'ascolto delle persone interessate (segnalante, vittima, eventuali altre persone informate dei fatti). In particolare si individuano i membri del Servizio (almeno due) che effettueranno l'incontro sotto il coordinamento del Responsabile del Centro.

- 2 Gli incontri si tengono in ambienti che garantiscano la necessaria riservatezza o in altri luoghi individuati in ragione della peculiarità del caso in esame, escludendo comunque le abitazioni private e gli studi professionali.
- 3 I minori vengono di norma ascoltati alla presenza di entrambi i genitori (o tutore) o di un solo genitore, con il consenso scritto dell'altro. Qualora il minore chieda di essere ascoltato da solo, il Centro valuterà con massima cautela la richiesta osservando ad ogni modo le prassi migliori-che devono orientare la valutazione della idoneità a testimoniare per l'ascolto di un minorenne.
- 4 Ogni persona, in occasione del primo incontro, viene informata del fatto che i membri del Centro sono tenuti al segreto su quanto viene loro esposto, salvo l'obbligo di riferire all'Ordinario del luogo secondo le disposizioni canoniche.
- 5 Alla persona che ha effettuato la segnalazione e alla persona indicata come abusata si prospettano le possibili modalità per procedere ulteriormente, indicando i percorsi canonici e civili che le persone stesse potranno intraprendere direttamente, nonché i percorsi di assistenza medica, terapeutica e psicologica. Eventuali dubbi o riserve, da parte dei genitori del minore o dei legali rappresentanti della persona vulnerabile, a riguardo della presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria, verranno opportunamente approfonditi.
- Il servizio concorda con le persone interessate le modalità di trasmissione all'Ordinario del luogo delle informazioni ricevute, tenuto conto anche di quanto stabilito a riguardo dall'Art. 3 del Motu Proprio *Vos estis lux mundi*.
- 6 Di ogni incontro viene redatto un verbale sintetico e condiviso, sottoscritto anche dalla persona incontrata; alle persone interessate può altresì essere richiesto di far pervenire una memoria sottoscritta. L'incontro può essere audio-registrato, previa autorizzazione della persona. Il segnalante viene informato che il verbale potrebbe essere in seguito inoltrato all'autorità Giudiziaria, qualora l'indagine previa avviata a norma di diritto canonico dall'Ordinario diocesano, attesti la veridicità e la rilevanza penale dei fatti segnalati.

Alla persona incontrata viene altresì fatta sottoscrivere l'informativa sulla privacy.

- 7 Qualora la persona si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di presentare una memoria, viene informata che il Centro non potrà procedere in alcun modo, salvo doverne riferire all'Ordinario del luogo.
- 8 Ogni pratica seguita dal Centro viene individuata mediante una sigla, senza riferimenti a nomi di persone o luoghi. I testi scritti e le eventuali audio-registrazioni vengono conservati in forma riservata e resi inaccessibili a terzi.
- **Art. 6** Quando il Centro, a seguito degli incontri effettuati, ritiene verisimilmente prospettabile un abuso, ne riferisce all'Ordinario del luogo, al quale compete l'avvio della indagine previa secondo la normativa canonica. Alle persone incontrate viene necessariamente significato che non è compito del Centro presentare segnalazioni o denunce all' Autorità civile competente, in quanto spetta alla suddetta Autorità ecclesiastica procedere in tal senso ogni qualvolta ritenga ricevuta una *notitia de delicto* -che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi.

- **Art. 7** Solo su espressa richiesta dell'Ordinario del luogo, il Centro potrà incontrare la persona fatta oggetto di segnalazione. Anche in questo caso, verrà redatto un verbale dell'incontro, che andrà consegnato all'Ordinario del luogo.
- Art. 8 Le segnalazioni anonime non verranno abitualmente prese in considerazione.